

Per conoscenza

a tutti i clienti

Loro sedi



Firenze, 4 marzo 2025

**Circolare n. 5**

**TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2025**

**Il prossimo 17 marzo (il 16, scadenza naturale, cade di domenica)** le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2025.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società

516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2025 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla CCIAA (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

**Soggetti esclusi**

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;

Viale dei Mille 60, 50131- Firenze (FI)

Tel. +39 055 57 33 79

Tel. +39 055 58 29 65

Cell. +39 335 66 14 910


Mail. [mongelli.giovanni@studiomongelli.it](mailto:mongelli.giovanni@studiomongelli.it)

Pec. [giovanni.mongelli@odcecfirenze.it](mailto:giovanni.mongelli@odcecfirenze.it)

Web. [studiomongelli.it](http://studiomongelli.it)

C.F. MNGGNN59H07D612J

P.IVA. 05092460483



- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

2

### **Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione**

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.



Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine.


Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non all'apposizione della marca da bollo.

### **Versamento**

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2025, anno per il quale si versa la tassa.



Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.



## Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

3

## CERTIFICAZIONE UNICA

**Scade il prossimo 31 marzo**, l'invio telematico da parte dei sostituti di imposta della Certificazione Unica relativa ai redditi, di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi 2024. Scade anche il termine per la consegna della certificazione ai percettori.

Si ricorda che a decorrere dall'anno d'imposta 2024 i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti che adottano il regime forfettario (ex art. 1, comma 54-89 della Legge 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 del DL 98/2011 c.d. contribuenti minimi) sono esonerati dal rilascio della certificazione Unica al percettore e dalla sua trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

## CUPE

**Il prossimo 17 marzo (il 16, scadenza naturale, cade di domenica)** è l'ultimo giorno utile per consegnare ai soci (o agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto) la certificazione degli utili/dividendi corrisposti nel 2024 dalle società di capitali.

Si ricorda che non devono essere certificati gli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

Tali dati però devono essere comunicati al soggetto che provvederà alla dichiarazione Mod. 770/25.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

(Dr. Mongelli Giovanni)